

Publicato il 07/11/2016

**N. 06956/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09353/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9353 del 2016, proposto da Carmen Stefania Abbate, Altobelli Giulia, Aquino Alessandra, Artiaco Fabiana, Badalamenti Vincenza, Badalassi Sandra, Baldi Elisa, Bangoni Stefania, Barbieri Carla, Baroncini Elisabetta, Bartalini Erica, Basile Raffaella, Bastoni Stefania, Bellucci Daniela, Benocci Lara, Betocchi Maria Chiara, Biagioli Barbara, Bianchini Claudia, Bordoni Letizia, Bronzini Giulia, Burrone Chiara, Cacciatore Clelia Loredana, Cantelli Susanna, Cantini Claudia, Capitani Santa, Carbone Fermina Daniela, Carbone Rossella, Carlotti Antonella, Castronovo Paola, Cavallini Gianna, Cerritelli Alessandra, Cerritelli Stefania, Cirillo Veronica, Cirincione Federica Emanuela, Civitavecchia Francesca, Conte Sara, Contino Giuseppina, Contino Rosaria, Coretti Giacinta, Cornacchia Alice, Cristianini Samanta, Cuccu' Cristiana, D'Auria Lucianna, Daidone Annarosa, De Feo Eleonora, De Filippo Soccorsa, De Rosa Elmira, De Rosa Mariarosaria, De Santis Rosanna, Deiana Alessandro, Deiana Luisa, Di Palma Valeria, Di Prete Rebecca, Di Tommaso Francesca, Di Vittorio Angela, Dini Barbara, Esposito Antonietta, Esposito Raffaella, Esposito Santa, Esposito

Veronica, Fabbri Ilaria, Fanni Francesca, Fanteria Isabella, Fazio Enzo, Feola Angela, Ferrucci Marzia, Fevola Mariagrazia, Francalanci Linda, Franzoni Marcella, Freidl Rhea, Gaggero Caterina, Gennai Caterina, Geppetti Margherita, Giugliano Carmela, Giungato Ilaria, Gori Sabrina, Gozzini Laura, Gradassi Samanta, Guerrieri Romina, Iacobelli Roberta, Iacopini Maira, Iannone Antonietta, Impiglia Raffaella, Ingrassia Francesca, Iocca Salvatore, Lami Federica, Lami Ilaria, Lancellotti Elena, Lattanzi Alessandra, Lolini Silvia, Loparco Moira, Lucchesi Chiara, Lucchesi Valerio, Macchi Barbara, Magnani Laura, Malgieri Ersilia, Manuelli Paola, Marconcini Ilaria, Marrocco Anna, Martino Simona, Marzadro Paola, Masi Liliana, Mastroiacovo Elena, Mautone Sonia, Mazzantini Elisa, Mazzei Laura, Meca Lidia, Meini Silvia, Melpignano Maria, Minocci Alessandra, Montagnani Francesca, Montagnani Serena, Moretta Luisa, Napoli Carmela, Noia Maria, Novelli Chiara, Orselli Sara, Pacini Donatella, Papis Silvana, Pardini Martina, Pellegrini Valentina, Peluso Maria Giuseppa, Perez Vanessa, Petri Monica, Petroni Simona, Petrosillo Concetta, Picchi Tatiana, Pistolesi Angela, Polizzi Monica, Privitera Matteo, Profeti Manuela, Profeti Valeria, Provinzano Ilaria, Ridolfi Cristina, Rocchi Laura, Rocchi Tiziana, Romano Giuliana, Romeo Loredana, Rossi Federica, Rossi Serena, Ruotolo Anna, Salcioli Michela, Salvia Elvira, Santucci Ambra, Santucciu Alessia, Saporito Adelina, Semeraro Maria Stella, Simone Elisabetta, Sisia Agnese, Sodi Claudia, Sorce Annalisa, Sottile Patrizia, Specchia Madia, Squarcini Veronica, Tacito Alessia, Tacito Laura, Tamburrini Maria, Telesca Elisa, Tempesta Linda, Tenuta Vanda, Tozzini Cinzia, Treglia Daniela, Tridico Giuseppina, Troisi Sara, Troisi Simona, Turini Martina, Vattimo Anna, Venturini Stefania, Venturoli Valeria, Vernocchi Roberta, Vilardo Anna, Vinci Maria, Vivaldi Elisabetta, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Nobile C.F. NBLGPP64M06H501R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tasso, 39;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Arduina Fiore, Andrea Coppini non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

del D.M. 495 del 22.6.16 con il quale il MIUR ha fissato i termini per presentare domanda di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e negli elenchi di sostegno, al fine di ottenere il riconoscimento all'inserimento nelle graduatorie dei ricorrenti, tutti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2001/02 o laureati in scienze della formazione primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento “con riserva” della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinino la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21.11.2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016  
con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Loria**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO